

Bando per PIATTAFORMA LOGISTICA e DIGITALE PER E-COMMERCE per PRODOTTI AGROALIMENTARI TOSCANI

Allegato A al Decreto dirigenziale n. 20437 del 12/10/2022

FAQ al 30/11/2022

D.1

Si chiede se alcune tipologie di spese siano ammissibili o meno in quanto non espressamente elencate tra le tipologie di spese ammissibili (par. 6):

- a) coordinamento del progetto,*
- b) coordinamento per l'animazione della rete,*
- c) attività di monitoraggio sulla sua realizzazione,*
- d) rendicontazione finale,*
- e) spese di gestione,*
- f) spese per la costituzione della Rete (commercialista e notaio).*

R.1

Il paragrafo 6, ai commi 1 e 2, specifica che sono ammissibili le spese:

- funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili: creazione/miglioramento di Piattaforma e attuazione dei servizi di logistica);
- strettamente collegate all'investimento oggetto del bando.

I punti 2.a) e 2.b) elencano le tipologie di spese ad investimento oggetto del bando, per cui il collegamento delle tipologie di spese indicate, ai fini della loro ammissibilità, va trovata nell'ambito delle categorie elencate ai punti indicati.

Tuttavia, si specifica che le spese notarili per la costituzione della Rete non sono ammissibili in quanto spese funzionali alla qualificazione del soggetto beneficiario e non alla "redazione e presentazione del progetto" (2.a.1).

D.2

Si chiede, in tema di ammissibilità delle spese come si debba interpretare il richiamo nel bando (par. 7, lettera d) alla conformità a quanto previsto dal D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" e a quanto previsto dalla D.G.R. n. 493 del 26/04/2022, così come modificata dalla DGR n. 683 del 13/06/2022 "Risorse FSC 2021-2027: indirizzi per l'attivazione degli interventi di cui alla Delibera CIPESS n. 79/2021"

R.2

Il richiamo alla conformità al DPR, va inteso come cornice normativa di riferimento per l'ammissibilità delle spese dei fondi FSC, così come elencate nel bando (paragrafo 7).

D.3

Si chiede se:

- il costo del personale della rete, qualunque sia il rapporto che lo lega alla rete (direttamente dipendente della rete o dipendente presso una impresa retista ed in "distacco" presso la rete, socio di una impresa retista, etc.) che rende una prestazione lavorativa avente ad oggetto una delle tipologie di spesa ammissibili possa essere rendicontato;*

R.3

Le spese di personale NON sono ammissibili.

D.4

Si chiede se:

- la prestazione di servizio resa da una impresa retista quale soggetto giuridico "autonomo", ed in coerenza con la propria attività economica, con riferimento ad una delle spese di investimento indicate al par. 6 lettere 2.a) e 2.b), possa essere rendicontata;*

R.4

Si precisa che l'oggetto del quesito, attenendo alla materia fiscale e tributaria, della quale per altro la Regione non ha alcuna competenza ed alla quale si rimanda, non può essere oggetto di disciplina specifica con un bando, se non in maniera più restrittiva, cosa quest'ultima peraltro non contemplata con il bando ad oggetto.

Premesso ciò, nell'intento di fornire elementi utili e a puro titolo collaborativo, si ritiene che la questione possa essere assimilata al caso di "emissione della fattura da socio a società", che è corretta quando quest'ultima, possedendo un'organizzazione che non si basa sul lavoro del socio per attuare l'oggetto, bensì su altri fattori, richieda occasionalmente la prestazione di un socio, alla stessa maniera con cui si rivolgerebbe al mercato."

D.5

Si chiede se il de-minimis delle imprese retiste deve essere conteggiato nel cumulo de minimis della rete soggetto.

R.5

Ai fini della costituzione della Rete non rileva il De minimis del singolo partecipante salvo in caso dell'impresa unica (si veda in tal caso modello allegato 4 al bando "Dichiarazione de minimis").

D.6

Si chiede se è possibile la realizzazione di un e-shop della rete di imprese su una piattaforma di terzi.

R.6

Il bando prevede due tipologie di intervento (1. Descrizione del tipo di intervento):

- a) creazione di una nuova piattaforma propria,
- b) miglioramento di una piattaforma propria esistente,

Tra le spese immateriali previste dal bando si evidenziano (6. Interventi e spese ammissibili):

2.a.3) spese per la creazione di una nuova Piattaforma

2.a.4) spese per il miglioramento di Piattaforma/e già esistente/i

I due elementi che il bando mette in evidenza sono quindi la "piattaforma" e la "proprietà" della stessa in capo al soggetto beneficiario (Rete).

In coerenza del concetto di proprietà della piattaforma, anche il formulario di progetto (Allegato 1 Formulario) prevede tra gli allegati della sezione "III.3 b) Descrizione degli investimenti immateriali":

- se le spese riguardano, fra l'altro, interventi su piattaforma digitale già esistente, dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa alla disponibilità della stessa (in caso rete costituita), o dichiarazione di impegno alla disponibilità delle imprese aderenti alla costituenda rete (in caso di rete da costituire), come contenuta nella dichiarazione di impegno di cui al modello allegato 2.

Come anche l'ultimo alinea della dichiarazione di impegno (Allegato 2 Impegno)

- alla definizione di idoneo titolo attestante la disponibilità dei beni immobili (suolo e fabbricati), nel caso in cui il progetto preveda investimenti su beni immobili, e mobili in capo alla Rete di imprese entro ...etc etc...

La fattispecie evidenziata nel quesito posto (realizzazione di un negozio elettronico su piattaforme di terzi) è inquadrabile nella vendita e-commerce effettuata su un marketplace, quindi su una piattaforma online di proprietà di terzi soggetti.

In questi casi, di norma, il venditore (la Rete soggetto) per entrare a far parte del marketplace firma un contratto di adesione, dovrà uniformarsi alle policy del marketplace, verserà una quota iniziale per aderire alla piattaforma, e su ogni prodotto che vende dovrà versare una percentuale al marketplace stesso. Chiaramente il venditore non ha alcun diritto di proprietà sulla piattaforma.

Di fatto l'intervento oggetto di contributo con questo bando è rivolto ad un "un e-commerce proprietario" che è ben diverso da un e-shop all'interno di un "marketplace" di proprietà di terzi.